Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Giovedì, 17 settembre 1981   SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 settembre 1981.

Normativa per il riconoscimento degli enti ammassatori di uve secche e fichi secchi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81, in particolare l'art. 3-*quinques*, secondo comma;

Visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati, in particolare l'allegato 1, capitolo *B*, punto K;

Visto il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi, in particolare gli articoli 3, 6 e 10;

Considerata la necessità di riconoscere, in tempi brevi, gli organismi agricoli a natura giuridica cooperativa di qualsiasi grado, nonché le persone fisiche o giuridiche che intendono assumere le funzioni ed il ruolo di « Organismi ammassatori »;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981, in particolare degli articoli 3, 6 e 10, gli organismi agricoli a natura giuridica cooperativa di qualsiasi grado, nonché le persone fisiche o giuridiche che intendano assumere le funzioni ed il ruolo di « Organismi ammassatori », devono farne richiesta entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V.

Art. 2.

Ai fini del conseguimento del riconoscimento di rito, le persone fisiche e gli enti interessati al ruolo ed alle funzioni di « Organismi ammassatori », dovranno produrre — all'indirizzo e nel termine statuito al precedente articolo — apposita domanda nella quale siano indicati: nome, cognome, residenza, ubicazione e descrizione degli impianti atti allo stoccaggio di uve secche e fichi secchi; denominazione e sede sociale, in sostituzione dei dati anagrafici, se trattasi di organismi cooperativi.

Art. 3.

Fermi restando l'accertamento e la valutazione di idoneità da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, degli impianti di stoccaggio, ai fini del presente decreto, le persone fisiche o giuridiche interessate dovranno comunque dimostrare di possedere:

a) magazzini frigoriferi per la conservazione refrigerata del prodotto;

b) struttura finanziaria adeguata alle esigenze di un sollecito pagamento del prodotto agricolo;

c) spazi ed attrezzature idonei per la cernita e la preparazione richiesta nella fase di pre-stoccaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5411)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 settembre 1981.

Tasso di interesse da corrispondersi dalle aziende di credito a favore delle varie amministrazioni per le somme da queste accreditate a titolo di contributi ai sensi e per gli effetti degli articoli 15, 21 e 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante, fra l'altro, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, riguardante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visti, in particolare:

l'art. 15 relativo all'erogazione di contributi per la ricostruzione e la riparazione di unità immobiliari;

l'art. 21 relativo all'erogazione di contributi a favore delle imprese industriali;

l'art. 22 relativo all'erogazione di contributi a favore delle imprese dei settori del commercio, artigianato, turismo e spettacolo;

Considerato che tali contributi vengono accreditati dalle amministrazioni interessate presso aziende di credito indicate dall'avente diritto e che su tali somme decorrono interessi bancari a favore dell'amministrazione depositante nella misura fissata con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 9 novembre 1976;

Ritenuto che si debba provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 15, 21 e 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il tasso di interesse da corrispondersi dalle aziende di credito a favore delle

varie amministrazioni per le somme da queste accreditate a titolo di contributi per le finalità di cui agli articoli sopra menzionati, è fissato nella misura pari al tasso ufficiale di sconto diminuito di due punti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5438)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° luglio 1981, n. **514**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco, in Rivoli.

N. 514. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco, in Rivoli (Torino).

Visto *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1981
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 79

DECRETO 1° luglio 1981, n. **515**.

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale dei SS. Maria e Jacopo, in Cascina.

N. 515. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale dei SS. Maria e Jacopo, in frazione Zambra del comune di Cascina (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1981
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 81

DECRETO 1° luglio 1981, n. **516**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio, in Torino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 516. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio, in Torino. La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Opera diocesana preservazione della Fede, in Torino, con atto pubblico 22 giugno 1977, n. 29748 di repertorio, a rogito dott. Mario Levati, notaio in Carignano (Torino), consistente in un terreno di mq 1860 sito in Torino, sul quale insistono il sacro edificio, la casa canonica e le opere parrocchiali, il tutto descritto nella perizia giurata 27-28 luglio 1978 del geometra Francesco Landi e valutato L. 110.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1981
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 80

DECRETO 23 luglio 1981, n. **517**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 517. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Cozzi Virginia ved. Nobili a favore dell'opera Don Gnocchi con testamento pubblico 14 novembre 1978 redatto dal dott. Aureliano Barbolini, notaio in Modena, e dallo stesso pubblicato il 5 dicembre 1978 con il n. 45179 di repertorio e n. 1228 di raccolta, registrato a Modena il 21 dicembre 1978 al n. 11537, consistente nella somma di L. 20.000.000. L'opera suddetta si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come ha fatto presente la fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1981
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 302

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Follonica

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 23 maggio 1980, n. 81127, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 62, sito in comune di Follonica (Grosseto), riportato al catasto del comune stesso al foglio 25 mappale 601, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(5356)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della soc. cooperativa « Casa » a r.l., in Bassano del Grappa

Con decreto ministeriale 23 luglio 1981 il sig. Giuseppe Rebecca è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Casa » a r.l., in Bassano del Grappa (Vicenza), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 8 aprile 1977, in sostituzione dell'avv. Renato Caldana.

(5367)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 14 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1196,050	1196,050	1195,90	1196,050	1196 —	1196,05	1195,950	1196,050	1196,050	1196,05
Dollaro canadese	997,40	997,40	998 —	997,40	997,65	997,40	997,450	997,40	997,40	997,35
Marco germanico	504,52	504,52	503,92	504,52	504,50	504,50	504,500	504,52	504,52	504,50
Fiorino olandese	456,620	456,620	455,50	456,620	455,50	456,60	456,050	456,620	456,620	456,60
Franco belga	30,813	30,813	30,75	30,813	30,65	30,80	30,804	30,813	30,813	30,82
Franco francese	210,130	210,130	209,80	210,130	210 —	210,10	210,200	210,130	210,130	210,10
Lira sterlina	2124,15	2124,15	2125,50	2124,15	2123 —	2124,10	2125,60	2124,15	2124,15	2124,15
Lira irlandese	1838,10	1838,10	1833 —	1838,10	1832,25	—	1835 —	1838,10	1838,10	—
Corona danese	161,10	161,10	160,60	161,10	160,60	161,10	161,050	161,10	161,10	161,10
Corona norvegese	200,970	200,970	199,90	200,970	200 —	200,95	201,200	200,970	200,970	200,95
Corona svedese	210,540	210,540	210,25	210,540	210,35	210,55	210,600	210,540	210,540	210,55
Franco svizzero	592,800	592,800	590 —	592,800	591,55	592,75	593,200	592,800	592,800	592,80
Scellino austriaco	71,925	71,925	71,70	71,925	71,90	71,90	71,930	71,925	71,925	71,93
Escudo portoghese	18,300	18,300	18,13	18,300	18,40	18,25	18,200	18,300	18,300	18,30
Peseta spagnola	12,408	12,408	12,40	12,408	12,40	12,35	12,409	12,408	12,408	12,40
Yen giapponese	5,197	5,197	5,20	5,197	5,18	5,20	5,206	5,197	5,197	5,20

Media dei titoli del 14 settembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,675
» 5,50 % » » 1968-83	83,800
» 5,50 % » » 1969-84	80,425
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,425
» 6 % » » 1972-87	70,825
» 9 % » » 1975-90	71,175
» 9 % » » 1976-91	73,200
» 10 % » » 1977-92	78,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,600
» » » » 1-12-1979/81	99,275
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,750
» » » » 1- 5-1979/82	98,100
» » » » 1- 5-1980/82	98,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	98,050
» » » » 1- 7-1979/82	98,050
» » » » 1- 7-1980/82	98,050
» » » » 1- 8-1980/82	98,200
» » » » 1-10-1979/82	97,650
» » » » 1-10-1980/82	97,700
» » » » 1-12-1980/82	98,025
» » » » 1- 1-1980/83	98,900
» » » » 1-10-1980/83	98,950
» » » » 1- 3-1981/84	97,625
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	92,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,350
» » » 12 % 1- 4-1982	95,575
» » » 15 % 1- 1-1983	94,475
» » » 12 % 1-10-1983	86,150
» » » 12 % 1- 1-1984	84,225
» » » 12 % 1- 4-1984	84,175
» » » 12 % 1-10-1984	83,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 settembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1196 —
Dollaro canadese	997,425
Marco germanico	504,510
Fiorino olandese	456,335
Franco belga	30,808
Franco francese	210,165
Lira sterlina	2124,875
Lira irlandese	1836,550
Corona danese	161,075
Corona norvegese	201,085
Corona svedese	210,570
Franco svizzero	593 —
Scellino austriaco	71,927
Escudo portoghese	18,250
Peseta spagnola	12,408
Yen giapponese	5,201

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salini Rocco nato a Cellino Attanasio il 24 febbraio 1930, può partecipare a concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario presso enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 29 maggio 1980 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario presso enti ospedalieri, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato *ai sensi del regio decreto del 30 settembre 1938, n. 1631*, ed essendo altresì in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 29 maggio 1980 è integrato con l'inserimento dei sottoelencati sanitari:

Candela Raffaele, nato ad Arcevia il 27 marzo 1921;

Pennino Gennaro, nato a Bosco Reale il 28 giugno 1931;

Spaziante Ermenegildo, nato a Salandra il 6 maggio 1923.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5341)

Integrazione dell'elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1978 e successive integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ortopedia e traumatologia presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 29 maggio 1980 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Gualco Domenico, nato a Ovada il 12 febbraio 1924;

Pruni Roberto, nato a Bologna il 30 settembre 1941;

Rossetto Silvio, nato a Padova l'8 novembre 1938.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ortopedia e traumatologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 29 maggio 1980 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Crivellaro Carloantonio, nato a Verona il 6 aprile 1933;

Bracci Mirella, nata a Milano il 22 maggio 1925;

Laureati Vittorio, nato a Grottamare il 29 settembre 1923;

Martinez Edoardo, nato a Milano il 27 giugno 1933.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5342)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 15 maggio 1981, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1979;

Accertato che al n. 1) del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Guglielmotti Carlo anzichè Gugliermotti Carlo;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 1) della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1979, approvata con decreto ministeriale 30 marzo 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 15 maggio 1981, leggasi Gugliermotti Carlo anziché Guglielmotti Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5330)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1981, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1979;

Accertato che al n. 32) del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Daimese Rinaldo anziché Dainese Rinaldo;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 32) della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1979, approvata con decreto ministeriale 6 maggio 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* **n. 145 del 28** maggio 1981, leggasi Dainese Rinaldo anziché Daimese Rinaldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5331)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1981, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1979;

Accertato che al n. 164) del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Pisaplu Mario anziché Pisanu Mario;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 164) della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1979, approvata con decreto ministeriale 1° aprile 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1981, leggasi Pisanu Mario anziché Pisaplu Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5332)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Concorso ad un posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Vittoria

Si rende noto che con decreto 24 agosto 1981, n. 2797, è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Vittoria. Il termine per la presentazione della domanda scade il 30 ottobre 1981. Per i documenti ed i titoli occorrenti, nonché per ogni altra notizia, rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Ragusa.

(5347)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1981, **n. 43.**

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **57** *del 6 agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *b*), dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6, avente ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 5, 6 ed 8 del 5 agosto 1972», è sostituita dalla seguente:

b) una diaria per ogni giornata di L. 36.300, aumentata a L. 50.000 per i viaggi all'estero, ovvero il rimborso delle spese sostenute e documentate con la maggiorazione del 10 per cento del loro ammontare per quelle non documentabili; essa maggiorazione è elevata al 20 per cento per i viaggi all'estero.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il 1981 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 1 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presenta sufficiente disponibilità e, per gli anni successivi con i corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 luglio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1981, n. **44.**

Contributi alle imprese agricole sugli interessi dovuti agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per la sospensione del pagamento di prestiti o rate di prestiti e mutui agrari in virtù dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del 6 agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli imprenditori agricoli e associati che usufruiscono della sospensione di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è concesso un concorso sugli interessi spettanti agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per effetto della sospensione del pagamento di prestiti o rate di prestiti e mutui agrari agevolati, ai sensi di leggi regionali ovvero della legge 25 maggio 1970, n. 364.

«Il concorso regionale è commisurato:

a) per il periodo del 23 novembre 1980 al 31 gennaio 1981, agli interessi calcolati ad un tasso pari alla differenza fra quello di riferimento e quello agevolato, che hanno regolato la singola operazione;

b) per il periodo successivo, a partire dal 1° febbraio 1981 agli interessi calcolati ad un tasso pari alla differenza fra quello fissato all'art. 1-*quater* del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazione, nella legge 15 aprile 1981, n. 128 e quello agevolato che ha regolato la singola operazione».

Art. 2.

Agli imprenditori agricoli, singoli e associati, che usufruiscono della sospensione di cui al settimo e decimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è concesso un contributo pari al 40 per cento degli interessi spettanti agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per effetto della sospensione del pagamento di prestiti o rate di prestiti e mutui agrari posti in essere a tasso ordinario.

Art. 3.

Il concorso regionale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sarà corrisposto direttamente agli istituti ed enti esercenti il credito agrario su presentazione di elenchi mensili, rimanendo gli istituti ed enti medesimi responsabili della legittima applicazione della sospensione.

Alla concessione e contestuale liquidazione del concorso, si provvede con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Per far fronte alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede mediante:

l'istituzione della sezione 2.2.9. dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1981 del cap. 669-*quater* con la denominazione «Contributi agli imprenditori agricoli, singoli e associati, sulla spesa per interessi dovuti agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per la sospensione del pagamento di prestiti o rate di prestiti o mutui agrari a seguito del sisma del novembre 1980» e con la dotazione alla competenza e alla cassa di L. 1.000.000.000;

la riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al cap. 203 del medesimo stato di previsione, a gravare sull'assegnazione di cui alla legge 1° luglio 1977, n. 403.

Con la legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 o sua variazione, sarà determinato lo stanziamento eventualmente necessario per il completamento dell'intervento.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 luglio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1981, n. 45.

Integrazione dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, recante: « Referendum popolare ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 6 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, sono aggiunte le seguenti parole:

« e da almeno 100.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, per l'elezione della Camera dei deputati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 luglio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1981, n. 46.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 aprile 1981, n. 23, recante: « Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende commerciali colpite dai movimenti tellurici ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 6 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di cui al primo comma dell'art. 9 e al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1981, n. 23, sono prorogati a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Eventuali necessarie ulteriori proroghe per i termini di presentazione delle domande per gli anni successivi sono deliberati dalla giunta regionale, sentita la commissione ausiliare competente.

Art. 2.

Alla lettera *e*), del sesto comma dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1981, n. 23, è aggiunto il seguente capoverso:

« Qualora lo stato dei luoghi, per distruzioni, abbattimenti, inagibilità totale, non consenta la valutazione dei danni relativi alle attrezzature ed alle scorte, la perizia giurata è eseguita, limitatamente ai danni, alle strutture murarie anche con riferimento ai dati catastali o comunque a qualsiasi elemento desumibile da atti e documenti registrati o depositati presso pubblici uffici in data anteriore al sisma che ha prodotto il danno».

Art. 3.

I contributi previsti dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 4 aprile 1981, n. 23, possono essere richiesti anche dagli eredi subentrati a causa di morte dell'operatore commerciale titolare dell'impresa.

Art. 4.

All'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1981, n. 23, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Per le attività iniziate nell'anno 1980, il contributo di cui al primo comma è calcolato nella misura fissa di L. 100.000 per ogni mese di inattività».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1981, n. 23, le parole « due mesi » sono sostituite con le parole « un mese ».

Art. 6.

All'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1981, n. 23, sono apportate le seguenti integrazioni:

al secondo comma dopo le parole «I comuni» è aggiunta la seguente locuzione: « in mancanza di proprie strutture sufficienti»;

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Il gruppo di cinque esperti di cui al comma precedente è nominato dal sindaco del comune ed è coordinato dal componente di designazione comunale»;

all'ultimo comma è aggiunto il seguente: «I rapporti finanziari inerenti la delega di cui alla presente legge regionale sono regolati con i criteri e le modalità di cui alla citata legge regionale 24 maggio 1980, n. 54».

Art. 7.

All'art. 11 della legge regionale 4 aprile 1981, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

il primo comma è soppresso;

al secondo comma le parole «all'onere complessivo di lire» sono sostituite con le parole «all'onere per il 1981 di lire»;

all'ultimo comma è aggiunto il seguente: «agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti che saranno determinati con la legge di approvazione dei bilanci utilizzando quote parti delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281».

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 luglio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1981, n. **47**.
Promozione culturale e diffusione dell'informazione attraverso la lettura del giornale nelle scuole della Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 6 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, riconoscendo nell'informazione giornalistica uno strumento utile all'educazione ed alla formazione culturale, promuove la diffusione nelle scuole di giornali quotidiani nazionali e regionali, nonchè di periodici nazionali e di interesse locale.

Art. 2.

A partire dall'anno scolastico 1982-83 la giunta regionale è autorizzata ad assegnare alle scuole medie di I e II grado, statali e non statali legalmente riconosciute, operanti nel territorio della Campania, la somma di lire 1 miliardo per l'acquisto dei giornali quotidiani e dei periodici di cui all'art. 1.

Per l'anno scolastico 1981-82 la somma da assegnare è di lire 500 milioni.

I fondi sono attribuiti, entro il 30 aprile, ai consigli scolastici provinciali in proporzione al numero dei corsi delle scuole medie di I grado e, al numero delle classi delle scuole medie di II grado.

Entro il 31 luglio i consigli scolastici provinciali ripartiscono, secondo il criterio proporzionale di cui al comma precedente, i fondi assegnati dalla Regione tra le scuole della propria circoscrizione che ne abbiano fatto domanda.

La richiesta va presentata ai consigli scolastici provinciali entro il precedente 31 maggio.

Per l'anno scolastico 1981-82 i termini di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma, sono rispettivamente modificati in quelli di dieci, quaranta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Spetta al consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, decidere sulla scelta, sulle modalità di acquisto e sull'utilizzazione dei quotidiani e dei periodici, di cui all'art. 1.

I fondi assegnati dalla Regione vanno destinati, almeno nella misura del 50 per cento, all'acquisto di quotidiani di interesse regionale con redazione in Campania e dei periodici di cui all'art. 1 che abbiano la redazione e la tipografia in Campania.

Art. 4.

I consigli di istituto inviano ai consigli scolastici provinciali, entro la fine del mese di febbraio, una relazione sull'utilizzazione dei quotidiani e dei periodici nella scuola, con particolare *riferimento all'impiego dei fondi assegnati dalla* Regione.

I consigli scolastici provinciali redigono conseguentemente un rapporto annuale sull'informazione promossa mediante la lettura dei giornali nelle scuole.

Il rapporto annuale dei consigli scolastici provinciali è inviato, entro il 31 marzo, alla giunta regionale che ne cura la comunicazione al consiglio regionale.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 500 milioni per il 1981 si provvede con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 919, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, con la denominazione: «Spese per la *promozione culturale e diffusione dell'informazione* attraverso la lettura del giornale nelle scuole della Campania», mediante prelievo della somma di lire 500 milioni dal fondo globale di cui al cap. 200 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi, stabilito in lire 1 miliardo, si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla regione, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 luglio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1981, n. **48**.
Adeguamento aliquota contributi costanti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 6 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La regione Campania concede contributi costanti ai comuni, alle comunità montane, alle unità sanitarie locali, ai consorzi fra comuni e fra comuni e province ed alle amministrazioni provinciali per la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per interventi contemplati in leggi regionali.

La misura del contributo è pari a quella stabilita dalla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui (quota interessi e quota capitale).

Per effetto delle presenti disposizioni l'aliquota del contributo per i mutui in corso di perfezionamento viene adeguata a quella stabilita nel comma precedente.

L'articolo unico della legge regionale 19 aprile 1977, n. 24 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 luglio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1981, n. **49.**

Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1980, n. 33, recante: « Norme per la proroga delle misure temporanee di tutela urbanistica prevista dalle leggi 13 maggio 1974, n. 17 e 18 maggio 1977, n. 26 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 6 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'eccezione di cui all'art. 1 della legge regionale 10 maggio 1980, n. 33, si applica anche agli edifici destinati esclusivamente al culto, finanziati dallo Stato o dalla Regione, ferma restante l'applicazione degli indici volumetrici previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 luglio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1981, n. **50.**

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1981 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 6 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

La somma algebrica di tali variazioni determina un incremento di L. 4.809.873.600.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

La somma algebrica di tali variazioni, comporta nelle varie dotazioni di spesa comprese quelle di nuova istituzione, un incremento, parimenti, di L. 4.809.873.600.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 luglio 1981

DE FEO

(*Omissis*)

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1981, n. **51.**

Censimento della circolazione sulle strade provinciali in applicazione del regolamento (CEE) n. 1108 del 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 6 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del regolamento n. 1108/1970 della Comunità economica europea e del disposto di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la giunta regionale concede alle amministrazioni provinciali, per le operazioni di censimento del traffico sulle strade provinciali, contributi in proporzione dell'estesa chilometrica interessata al rilevamento.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stalito in L. 150.000.000, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa di cui al cap. 502, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, con la seguente denominazione: «Contributi alle amministrazioni provinciali per il censimento delle circolazione stradale (attuazione regolamento (CEE) n. 1108/1970 ed art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) », prelevando l'occorrente importo dal fondo di cui al cap. 200 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari somma.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 1° agosto 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1981, n. 52.

Interventi della regione Campania per la tutela e l'incremento dell'apicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 6 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'apicoltura è un attività di tipo zootecnico che, oltre ad avere caratteristiche e finalità proprie, è strettamente collegata al settore agricolo, quale fattore insostituibile nei processi d'impollinazione necessaria per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni fruttifere, ortive e foraggere.

Al fine di garantirne lo sviluppo e la tutela, la regione Campania assume iniziative atte alla protezione delle api, alla salvaguardia del loro habitat ed alla valorizzazione dei loro prodotti.

Nell'ambito di tali presupposti, la regione Campania promuove ricerche e attua iniziative idonee per la diffusione delle conoscenze biologiche e tecnologiche dell'apicoltura e approva programmi a ciò finalizzati, concedendo contributi finanziari a sostegno.

Art. 2.

E' istituita la commissione regionale apistica.

Essa è composta:

dall'assessore per l'agricoltura, caccia e pesca e le foreste o da un suo delegato, che la presiede;

da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in sede regionale;

da un rappresentante per ogni associazione di apicoltori riconosciuta ai sensi del successivo art. 11;

da due esperti in materia apistica designati dall'istituto di entomologia agraria della facoltà di scienze agrarie dell'Università di Napoli;

da un agronomo designato congiuntamente dagli ordini provinciali degli agronomi della Campania;

da un medico veterinario designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici veterinari della Campania;

Funge da segretario della commissione un funzionario del servizio agricoltura, caccia e pesca, designato dall'assessore al ramo.

I membri della commissione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica tre anni.

La commissione si riunisce presso gli uffici del servizio agricoltura, caccia e pesca.

E' compito della commissione esprimere pareri e proposte agli organi della Regione sulle iniziative, indagini e studi relativi alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

La commissione esercita le sue funzioni anche nelle more della costituzione e del riconoscimento delle associazioni di apicoltori.

Art. 3.

Agli apicoltori possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto di arnie e attrezzature apistiche.

Ai fini di cui al comma precedente sono considerati apicoltori coloro che esercitano l'attività apistica o che la intraprendono, indipendentemente dal carattere esclusivo o complementare dell'attività stessa.

Nella concessione dei contributi viene accordata preferenza alle aziende agricole a conduzione diretto-coltivatrice.

Per le iniziative assunte da cooperative o da associazioni di apicoltori riconosciute, ai sensi del successivo art. 11, l'aliquota del contributo è elevata al 70 per cento.

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui al presente articolo vanno presentate alla giunta regionale, servizio agricoltura, caccia e pesca, corredate di idonea documentazione.

Alla concessione e contestuale liquidazione del contributo provvede con decreto il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta adottata su proposta dell'assessore per l'agricoltura, caccia e pesca, il quale sente preventivamente la commissione di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

Alle unità sanitarie locali è devoluto il compito di:

a) promuovere la diffusione di tutte le norme tecniche e sanitarie per la profilassi contro le malattie;

b) eseguire sistematici accertamenti di prevenzione sulle condizioni sanitarie degli impianti ed attrezzature apistiche;

c) esercitare le funzioni regionali in materia di tutela sanitaria dell'apicoltura, fatte salve le competenze statali nello stesso settore.

Art. 5.

E' fatto obbligo a tutti i detentori o possessori di alveari denunciare entro il 30 settembre di ogni anno, ai fini statistici, all'unità sanitaria locale, territorialmente competente, il numero ed il tipo degli alveari attivi specificando se sono nomadi o stanziali. L'elenco con le denunce presentate dovrà essere trasmesso dall'unità sanitaria locale alla commissione regionale apistica.

L'operatore apicolo che non ottempera a tale obbligo viene escluso, per l'anno in corso, da ogni beneficio relativo a contributi previsti dalla presente legge.

Art. 6.

E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo di denunciare all'unità sanitaria locale competente per territorio le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste americana, varroasi, e peste europea.

L'unità sanitaria locale, appena avrà ricevuto la denuncia, dovrà informare la commissione regionale apistica e contemporaneamente provvedere agli interventi diagnostici.

Salvo i casi di dolo o di colpa grave, qualora l'intervento sanitario dovesse richiedere la distruzione dell'alveare e delle attrezzature strettamente inerenti, può essere riconosciuto all'apicoltore danneggiato un indennizzo pari al 50 per cento del valore perduto, da corrispondere a seguito di deliberazione della giunta regionale adottata sulla base di idonea certificazione rilasciata dalla competente unità sanitaria locale.

A carico di coloro che omettono di presentare la denuncia verrà comminata una sanzione amministrativa di L. 10.000 per ogni alveare riconosciuto infetto.

Qualora l'apicoltore intenda rispristinare l'alveare distrutto è tenuto all'osservanza delle norme tecnico-sanitarie in materia, che saranno impartite dall'unità sanitaria locale.

I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa dal L. 30.000 a L. 300.000.

Art. 7.

E' rigorosamente proibito esporre o lasciare a portata delle api i favi, il miele ed il materiale, infetto o sospetto, di cui al precedente articolo; parimenti è vietato alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 100.000.

Art. 8.

E' vietata la sperimentazione sulle api con materiale patologico riferibile alle malattie soggette a denunzia, salvo le deroghe e le autorizzazioni previste dalle leggi dello Stato. In tal caso deve essere eseguita in ambienti a ciò destinati e con tutti gli accorgimenti necessari ad impedire la diffusione all'esterno.

Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Art. 9.

La commercializzazione di api vive deve avvenire previa presentazione di certificato sanitario rilasciato dall'unità sanitaria locale competente nel territorio di esportazione, attestante la provenienza da allevamenti siti in zone non infette.

Le api provenienti da zone esterne alla Campania devono essere accompagnate da analoga certificazione rilasciata dal competente organo pubblico.

I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000, salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge.

Art. 10.

L'attività pronuba delle api è indispensabile all'agricoltura per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture, e pertanto, è fatto divieto di eseguire qualsiasi trattamento chimico alle colture arboree ed erbacee, dannoso per le api; nel periodo intercorrente tra l'inizio della fioritura e la cascola completa dei petali. Le relative norme sono fissate dalla giunta regionale, che ne cura l'adeguata pubblicazione.

Il tempestivo controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente è affidato alle amministrazioni comunali che possono avvalersi degli agenti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

Ai trasgressori si applica da parte del sindaco la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000, in rapporto al numero degli alveari danneggiati.

Art. 11.

La Regione riconosce le associazioni degli apicoltori che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1360/78 e dalla legge 20 ottobre 1978, n. 675, secondo le procedure fissate dalle specifiche leggi regionali.

Art. 12.

L'apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura nell'ambito dei programmi didattici regionali attuati a norma della legislazione vigente.

Art. 13.

Salvo quanto disposto nell'art. 10, le trasgressioni alle norme della presente legge sono accertate dalle unità sanitarie locali; le sanzioni previste sono applicate dal presidente della giunta regionale.

I proventi delle sanzioni confluiscono nelle casse dell'ente che ha applicato la sanzione.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il 1981, con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al cap. 565 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, di nuova istituzione, con la denominazione: «Interventi della regione Campania per la tutela e l'incremento dell'apicoltura» e con la dotazione di lire 200.000.000, mediante prelievo di detta somma dal cap. 203 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

All'onere per gli anni successivi si fa fronte con gli appositi stanziamenti, la cui entità, sarà determinata dalle leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 agosto 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1981, n. 53.

Provvedimenti urgenti per il sostegno della produzione delle ciliegie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 6 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 275 milioni per la concessione a favore delle cooperative agricole e delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della vigente legislazione, di contributi sulle spese sostenute per la raccolta a fini di commercializzazione delle ciliegie prodotte nell'annata agraria 1980.

I contributi di cui al primo comma, sono concessi nella misura massima di L. 11.000 per ogni quintale di prodotto.

Per usufruire dei contributi le cooperative agricole e le associazioni di produttori agricoli devono presentare idonea documentazione dalla quale risulti:

1) di aver commercializzato direttamente il prodotto;

2) di aver effettuato la prima lavorazione del prodotto;

3) di aver utilizzato, in via diretta, impianti, mezzi, manodopera, trasporto ed ogni altro onere occorrenti alla commercializzazione e lavorazione del prodotto.

Alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi provvede, sulla base delle direttive fornite dalla giunta regionale, l'ente regionale di sviluppo agricolo in Campania, con la collaborazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante:

l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, alla sezione 2.2.4., del cap. 582 con la denominazione: «Aiuti per la commercializzazione delle ciliegie nell'annata agraria 1980» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa di L. 275.000.000;

la riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 203, del medesimo stato di previsione della spesa, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 agosto 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1981, n. 54.

Integrazioni dello stanziamento per concorso regionale sui prestiti erogati nell'annata agraria 1980-81, ai termini della legge regionale 30 agosto 1977, n. 55.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 6 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione dello stanziamento recato dal bilancio 1980, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti erogati nell'annata agraria 1980-81 dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai termini della legge regionale 30 agosto 1977, n. 55.

Tale somma sarà destinata per lire 500 milioni ad agevolare operazioni creditizie a favore di organismi associativi e per L. 2.000.000.000 ad agevolare operazioni creditizie a favore di operatori agricoli singoli.

La somma destinata ad agevolare prestiti a favore di operatori agricoli singoli, con deliberazione della giunta regionale, sarà ripartita fra gli istituti ed enti esercenti il credito agrario in proporzione alle domande che risultino agli stessi presentate alla data del 28 febbraio 1981.

Nell'utilizzazione della somma di cui al comma precedente sarà accordata preferenza agli operatori agricoli conduttori di aziende ricadenti nelle zone di montagna o svantaggiate delimitate ai sensi della direttiva (CEE) n. 75/268 del 28 aprile 1975.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 2.500 milioni, si farà fronte con le risorse provenienti dall'assegnazione di cui alla legge 1° luglio 1977, n. 403, per l'esercizio 1981.

In conseguenza sono disposte le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981:

	Competenza	Cassa
Cap. 203. — Fondo per spese di investimento concernenti ulteriori programmi di sviluppo (a carico della previsione sulla legge 1° luglio 1977, n. 403) .	— 2.500.000.000	— 2.500.000.000
Cap. 631. — Prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura (legge regionale 30 agosto 1977, n. 55) .	+ 2.500.000.000	+ 2.500.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 agosto 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1981, n. 55.

Disciplina degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 6 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge viene disciplinato l'esercizio delle funzioni regionali relative agli interventi per la ripresa delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 2.

Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, con la legge di approvazione del bilancio annuale di previsione o di sue variazioni saranno determinati gli stanziamenti da utilizzare a titolo di anticipazione per gli interventi medesimi.

Le somme assegnate dallo Stato a termine della legge 25 maggio 1970, n. 364, ovvero di altri provvedimenti statali aventi la stessa finalità, saranno acquisite al bilancio della Regione, operando la compensazione prevista dall'art. 38 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

Le somme non reintegrate restano a carico della regione Campania.

Art. 3.

Sono delegate alle comunità montane, per i territori dei rispettivi comuni, e alle province, per i restanti territori, le funzioni amministrative relative all'attuazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, ad eccezione delle seguenti che restano di competenza regionale:

a) delimitazione del territorio danneggiato;

b) specificazione del tipo di provvidenze da applicare;

c) tutte le funzioni concernenti gli organismi di difesa, di cui agli articoli 14 e seguenti della legge stessa.

Art. 4.

Al verificarsi di eventi eccezionali che abbiano interessato vaste zone con effetti dannosi esorbitanti dal normale rischio cui è soggetta l'impresa agraria, gli enti delegati, effettuati gli opportuni accertamenti, entro quindici giorni dall'evento, trasmettono alla giunta regionale una relazione dalla quale emergano l'eccezionalità dell'evento, la natura e l'entità dei danni verificatisi e nella quale sia riportata l'elencazione delle zone colpite.

La giunta regionale, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, entro i successivi trenta giorni, provvede a:

proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento;

specificare il tipo di intervento da applicarsi;

delimitare il territorio danneggiato, ove necessario;

determinare la somma da destinare alle singole categorie di intervento, avanzando proposte di prelievo della stessa dal «Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura».

L'efficacia della deliberazione della giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale, decorre, per quanto concerne la concessione delle provvidenze e la delimitazione — ove richiesto — del territorio danneggiato, dall'emanazione del decreto ministeriale di dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento.

Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dalla deliberazione di cui ai comma precedenti devono essere presentate nel periodo compreso fra la data di pubblicazione della suddetta deliberazione e il novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento.

Art. 5.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di dichiarazione di eccezionalità dell'evento, la giunta regionale provvede a ripartire e ad accreditare agli enti delegati le somme necessarie.

La ripartizione delle somme, determinate ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, sarà effettuata in rapporto all'entità dei danni verificatisi nei singoli territori.

Contestualmente verranno accreditate agli enti delegati le somme necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate, comprensive delle spese di personale e di funzionamento, calcolate nella misura del 5 per cento delle somme assegnate. Tale misura è ridotta al 3 per cento nell'ipotesi in cui gli enti delegati si avvarranno della facoltà prevista al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54.

Art. 6.

Con la deliberazione di cui al precedente art. 5, la giunta può fornire direttive specifiche, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, concernente «Delega e subdelega di funzioni regionali ai comuni, alle co-

munità montane e alle province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub-delegate».

Gli enti delegati sono tenuti a fornire alla giunta regionale al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, situazioni statistiche e contabili sugli interventi realizzati, distinte per eventi e per tipo di provvidenze.

Art. 7.

Gli enti delegati provvedono a ripartire le somme assegnate per gli interventi creditizi fra gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio nel territorio di propria competenza.

Art. 8.

Sui contributi in conto capitale per il ripristino di strutture agrarie e fondiarie danneggiate e per la ricostituzione di scorte vive e morte, di cui all'art. 4, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, all'atto della concessione possono essere erogati acconti nella misura del 50 per cento dei contributi medesimi, con obbligo di restituzione, qualora le opere e gli acquisti non vengano realizzati con le modalità e nei termini fissati dal provvedimento di concessione. Il pagamento della residua quota verrà effettuato dopo l'ultimazione e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Qualora la spesa ammessa non superi i 5 milioni di lire, la liquidazione della quota residua, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, viene effettuata su presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che i lavori e gli acquisti sono stati eseguiti conformemente al preventivo approvato e l'importo della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 9.

I prestiti per la ricostituzione dei capitali di conduzione e per la provvista di capitali di esercizio, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono concessi con le modalità previste dall'art. 8 della medesima legge, quando il loro importo non superi i 10 milioni.

Art. 10.

I contributi per il ripristino delle infrastrutture rurali, delle reti idrauliche e degli impianti irrigui privati a servizio di più aziende, di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono liquidati dagli enti delegati all'atto dell'approvazione dei progetti, con obbligo da parte dei concessionari di rendicontazione delle spese sostenute e di restituzione delle somme, qualora le opere non risultino eseguite con le modalità e nei termini previsti dal provvedimento di concessione.

Art. 11.

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale di cui alla lettera *b*), dell'art. 3 ed al terzo comma dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, entro trenta giorni dal provvedimento della giunta regionale di cui al primo comma del precedente art. 5, gli enti delegati — sulla base delle richieste degli enti che hanno in carico le opere e tenuto conto delle risorse disponibili — formulano un piano di finanziamento.

Alla liquidazione del finanziamento si provvede contestualmente all'approvazione del progetto, con l'obbligo da parte dei concessionari di rendicontazione e di restituzione delle somme, qualora le opere non risultino eseguite con le modalità e nei termini previsti dal provvedimento di concessione.

Nei casi in cui ragioni di pericolosità rendano necessaria l'immediata esecuzione di lavori attinenti ad opere di bonifica danneggiate, gli enti che hanno in carico le opere danno immediata esecuzione ai lavori, su autorizzazione del presidente della comunità montana o l'amministrazione provinciale competente da rilasciarsi previa constatazione dello stato di urgenza o di somma urgenza da parte degli uffici del genio civile, entro venti giorni dal verificarsi dell'evento, dagli enti suddetti dovrà essere presentata la perizia dei lavori per l'approvazione da parte dell'ente delegato, che disporrà l'accredito delle somme necessarie.

Art. 12.

Le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, di cui all'art. 70, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 197, n. 616, sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 13.

In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 5, secondo comma, della presente legge, sono disposte le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981:

a) STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

	Competenza	Cassa
Cap. 175. — Fondo nazionale di solidarietà in agricoltura	— 2.780.000.000	— 2.780.000.000

b) STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
Cap. 651. — Concessione del concorso negli interessi e contributo nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio concessi dagli istituti a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 5, legge 25 maggio 1970, n. 364 e art 22, legge regionale 29 maggio 1980, n. 54)	— 190.000.000	— 190.000.000
Cap. 653. — Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonché alle cooperative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche (art. 7, legge 25 maggio 1970, n. 364) . .	— 350.000.000	— 350.000.000
Cap. 654. — Sovvenzioni a favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione associate danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche - Contributi in conto capitale per ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi predetti e somme da corrispondere ai coltivatori diretti - Contributi in conto capitale a favore dei conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti singoli ed associati danneggiati dagli eventi medesimi (articoli 3 e 4, primo comma e art. 5, legge 25 maggio 1970, n. 364) . .	— 170.000.000	— 170.000.000
Cap. 655. — Spesa per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di più aziende danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche (art. 4, secondo comma, legge 25 maggio 1970, n. 364) . . .	— 600.000.000	— 600.000.000

	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 656. — Spesa per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (articoli 3 e 4, legge 25 maggio 1970, n. 364)	— 400.000.000	— 400.000.000
Cap. 657. — Spese per l'esercizio della delega in materia di interventi in agricoltura a seguito di eccezionali calamità naturali	+ 51.000.000	+ 51.000.000

Alla maggiore spesa di L. 1.121.000.000, si farà fronte mediante la riduzione di un pari importo, alla competenza ed alla cassa dello stanziamento di cui al cap. 201 «Fondo per spese d'investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione» dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 14.

Le norme di cui alla presente legge si applicano a partire dagli eventi riconosciuti eccezionali in data successiva al 1° dicembre 1980.

Art. 15.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella legge 25 maggio 1970, n. 364, e nella legge regionale 29 maggio 1980, n. 54.

Art. 16.

Allo scopo di agevolare la ricostruzione ed il ripristino delle dotazioni fondiarie e agrarie distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, anche in attuazione dell'art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nei comuni della Campania individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazione, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, si attuano gli interventi previsti dall'art. 4, primo, secondo e terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni.

In tutto il territorio della Campania alle aziende agricole danneggiate dagli eventi sismici di cui al primo comma, possono essere concesse le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

Alle aziende agricole danneggiate ricadenti nei territori di cui al primo comma del precedente art. 16, il contributo in conto capitale previsto al primo comma dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, può essere concesso, in deroga alle vigenti disposizioni, nelle seguenti misure:

a) 100% della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione e la riparazione di impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ivi comprese le stalle sociali, di fabbricati rurali, nonchè per la demolizione e il trasporto a rifiuto dei materiali;

b) 80% della spesa necessaria per la ricostruzione delle scorte vive e morte perdute e per la riparazione delle macchine ed attrezzature danneggiate.

Per i fabbricati ad uso abitazione l'aliquota di contributo di cui al precedente punto *a*) si applica a condizione che i fabbricati medesimi siano proporzionati alle esigenze della famiglia coltivatrice e/o degli addetti stabilmente insediati nell'azienda. Negli altri casi il contributo è commisurato al 60 % della spesa ammissibile.

Art. 18.

Ai fini dell'ottenimento delle provvidenze di cui al precedente art. 16, in deroga a quanto previsto dell'ultimo comma dell'art. 4 della presente legge le domande devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1982.

Effettuata l'istruttoria delle domande, il presidente della comunità montana o dell'amministrazione provinciale può autorizzare, nelle more dell'assegnazione dei fondi necessari, l'inizio dei lavori nei limiti finanziari globali che saranno indicati dalla giunta regionale. Tali autorizzazioni, comunque, non costituiscono impegno per l'amministrazione a concedere le agevolazioni.

Art. 19.

Entro quindici giorni dall'assegnazione dei fondi, a norma dell'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, la giunta propone al consiglio regionale un provvedimento con il quale:

viene determinata la quota di risorse da destinare agli interventi di cui al precedente art. 16;

viene ripartita la quota restante fra gli interventi per lo sviluppo delle zone agricole danneggiate dagli eventi sismici da realizzare nell'ambito del provvedimento legislativo concernente le azioni per lo sviluppo dell'agricoltura in Campania;

vengono disposte le necessarie variazioni al bilancio.

Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 agosto 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1981, n. **56**.

Interventi a favore delle attività agroalimentari realizzate con la partecipazione dell'E.R.S.A.C.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 6 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle società a prevalente interesse agricolo che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli costituite con la partecipazione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania, può essere concesso un contributo «una tantum» per far fronte agli oneri connessi alla fase di avviamento della gestione degli impianti societari.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1, va concesso con priorità alle società che impegnano la propria capacità operativa su scala regionale nel comparto bieticolo-saccarifero il cui rilancio è determinante per promuovere un diverso e più adeguato sviluppo dell'agricoltura dei territori collinari e interni della Regione.

La concessione del contributo è subordinata alla presentazione da parte dei richiedenti di un piano che rechi l'indicazione delle azioni che gli stessi intendono svolgere per il perseguimento di una efficiente ed economica gestione agli impianti societari.

Art. 3.

Le domande intese a fruire del contributo di cui alla presente legge corredate dagli atti tecnici occorrenti vanno presentate all'assessore regionale per l'agricoltura. Il contributo può essere concesso fino al 70 % dell'intero fabbisogno occorrente per la fase di avvio della gestione degli impianti, riconosciuto ammissibile in sede di istruttoria tecnica. Il fabbisogno occorrente per la fase di avviamento della gestione va rappor-

tato alla potenzialità degli impianti, ed al loro economico funzionamento in relazione anche ai quantitativi di prodotto lavorato.

Art. 4.

Alla concessione ed alla contestuale liquidazione del contributo provvede, sentita la competente commissione consiliare, il presidente della giunta regionale o l'assessore all'agricoltura all'uopo delegato, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 5.

La misura massima del contributo concedibile a termini dell'art. 5 della legge regionale 21 novembre 1979, n. 39, è elevata fino a L. 300.000 per ettaro.

Art. 6.

Per gli interventi di cui alla presente legge per l'anno finanziario 1981, è autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000, così ripartita:

L. 2.700.000.000 per gli interventi di cui all'art. 2;

L. 300.000.000 per gli interventi di cui all'art. 5.

In conseguenza allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, sono apportate alla competenza e alla cassa le seguenti variazioni:

Parte I - *Sezione XI*

Cap. 203. — Fondo per spese di investimento concernenti ulteriori programmi di sviluppo (utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403) . . . . — 3.000.000.000

Parte II - *Sezione* 2.2.4.

Cap. 574. — Contributi per il miglioramento della produttività dei terreni (legge regionale 21 novembre 1979, n. 319) . . . . . . + 300.000.000

Cap. 583 (nuovo). — Contributi *una tantum* per l'avviamento di società a prevalente interesse agricolo che gestiscono impianti di trasformazione di prodotti agricoli . . . . . + 2.700.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 agosto 1981

DE FEO

(5248)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812560)